

# STATUTI

HG COMMERCIALE



---

# INDICE

---

I.	NOME, SEDE, SCOPO	2-3
II.	CAPITALE SOCIALE E RESPONSABILITÀ	4
III.	SOCI	5-8
IV.	ORGANI	9-16
	a. L'ASSEMBLEA GENERALE	9
	b. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	12
	c. L'ORGANO DI REVISIONE	16
V.	CONTI ANNUALI, DESTINAZIONE DEL RISULTATO	17
VI.	DISPOSIZIONI VARIE	18-20

---

---

# I. NOME, SEDE, SCOPO

## ART. 1

---

Nome e sede	1.1	Sotto la ragione sociale HG COMMERCIALE Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes HG COMMERCIALE Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs HG COMMERCIALE Società Commerciale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori esiste una cooperativa di durata indeterminata ai sensi del Codice svizzero delle obbligazioni, con sede a Zurigo.
Succursali	1.2	La Cooperativa può istituire delle succursali.

---

.....

## ART. 2

---

Lo scopo della Cooperativa è il commercio di materiali da costruzione nonché la fornitura di servizi complementari per il settore edile nell'interesse dei propri soci.	2.1	Scopo
Al conseguimento di questo scopo servono in particolare i mezzi seguenti:	2.2	Mezzi per conseguire lo scopo
Acquisto di materiali da costruzione e prodotti affini; gestione di succursali con depositi di materiali di consumo corrente e rivendita ai loro soci e clienti.	2.2.1	
Fornitura di servizi complementari, quali la fatturazione e la consegna di materiali da costruzione e prodotti affini.	2.2.2	
Fondazione di filiali, acquisto di aziende di fabbricazione di materiali da costruzione o di commercio materiale da costruzione o di altre aziende la cui attività è direttamente o indirettamente attinente allo scopo della società, come pure partecipazione in tali aziende.	2.2.3	
Acquisto di immobili.	2.2.4	
Sostegno e promozione degli interessi della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e delle altre organizzazioni professionali del settore delle opere murarie di finitura.	2.2.5	
Affiliazione della società alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, ai suoi gruppi professionali e ad altre organizzazioni professionali del settore delle opere murarie di finitura; affiliazione delle succursali della società alle sezioni della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e ad altre organizzazioni professionali del settore delle opere murarie di finitura.	2.2.6	
La Cooperativa può concedere finanziamenti diretti o indiretti a società del Gruppo o a terzi e garantire in qualsiasi modo per le passività di tali società, anche mediante diritti di pegno o cessioni fiduciarie di attivi della società o garanzie di qualsiasi tipo, a titolo oneroso o non oneroso.	2.2.7	

.....

---

## II. CAPITALE SOCIALE E RESPONSABILITÀ

### ART. 3

---

Capitale	3.1	L'ammontare del capitale sociale è indeterminato.
Quote sociali	3.2	Il capitale si compone di quote sociali nominative di un valore nominale di fr. 500.– ognuna, le quali devono essere completamente versate. Ogni membro deve acquistare cinque quote sociali. Nessun membro può acquistare più di centocinquanta quote sociali. Non viene emesso alcun titolo per le quote sociali.
Registro estratto dal registro	3.3	La Cooperativa tiene un registro dei soci e delle relative quote sociali. Ogni socio riceve annualmente un estratto dal registro, dal quale risultino il numero delle sue quote sociali.
Cessione costituzione in pegno	3.4	Non è ammessa la costituzione in pegno di quote sociali. La cessione è ammessa soltanto con il consenso del Consiglio d'amministrazione.

### ART. 4

---

Responsabilità		Per gli obblighi della Cooperativa risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.
----------------	--	--

### ART. 5

---

Compensazione		In qualsiasi momento la Cooperativa ha facoltà di compensare i crediti di un socio, o di un socio dimissionario, con propri crediti verso quel socio. Ciò riguarda in particolare il diritto di compensare i crediti verso il socio con gli interessi derivanti dalle sue quote sociali nonché, in caso di soci uscenti o dimissionari, di compensare i crediti con l'avere derivante dalle quote sociali.
---------------	--	--

---

---

# III. SOCI

## ART. 6

---

Possono essere soci della Cooperativa:

6.1 Soci della Cooperativa

Le imprese di costruzione, di fabbricazione di materiali da costruzione, di commercio dei materiali di costruzione e le imprese affini e, in casi particolari, anche di altre persone giuridiche.

6.1.1

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, le sue sezioni ed i gruppi professionali, le organizzazioni professionali del settore delle opere murarie di finitura e altre organizzazioni professionali ad essi vicini.

6.1.2

Membri del Consiglio di amministrazione e quadri della Cooperativa come pure, in casi speciali, altre persone fisiche.

6.1.3

## ART. 7

---

In materia di ammissione di soci decide inappellabilmente, sulla scorta di domanda scritta, il Consiglio d'amministrazione, il quale può respingere la domanda senza essere tenuto a motivare il rifiuto.

7.1

Ammissione

Condizione per diventare socio è un acquisto minimo di materiali da costruzione e prodotti affini dalla Cooperativa per un importo di CHF 20'000 nell'anno precedente all'ammissione.

7.2

Sono esclusi i membri del Consiglio di amministrazione e i quadri della Cooperativa, le associazioni, le organizzazioni professionali affini, i fornitori della Cooperativa e i casi particolari di cui agli articoli 6.1.1 e 6.1.3.

L'estensione del diritto di fruire di quote sociali è disciplinata inoltre dall'art. 8.

---

---

## ART. 8

---

Obbligo d'acquisto	8.1	Ogni socio è tenuto a coprire il proprio fabbisogno di materiali da costruzione e prodotti affini acquistandoli, possibilmente, presso la cooperativa.
Numero quote sociale	8.2	<p>I seguenti fatturati minimi in materiali da costruzione e prodotti affini presso la Cooperativa danno diritto al numero massimo di quote sociali secondo quanto indicato in seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. CHF 20'000 (valore medio annuo) negli ultimi tre anni danno diritto a 5 quote sociali;</li><li>b. CHF 50'000 (valore medio annuo) negli ultimi tre anni danno diritto a 20 quote sociali;</li><li>c. CHF 100'000 (valore medio annuo) negli ultimi tre anni danno diritto a 40 quote sociali;</li><li>d. CHF 200'000 (valore medio annuo) negli ultimi tre anni danno diritto a 80 quote sociali;</li><li>e. CHF 300'000 (valore medio annuo) negli ultimi tre anni danno diritto a 120 quote sociali;</li><li>f. CHF 375'000 (valore medio annuo) negli ultimi tre anni danno diritto a 150 quote sociali.</li></ul>
Aumento numero quote	8.3	Se viene raggiunto uno dei summenzionati valori medi e il socio in questione non detiene ancora il numero di quote sociali valide per tale valore medio, tale socio ha il diritto di acquisire ulteriori quote sociali fino al raggiungimento di tale numero.
Riscatto parziale delle quote	8.4	Se un socio detiene un numero di quote sociali superiore al numero a cui ha diritto in base al valore medio annuo da lui raggiunto, in qualsiasi momento il Consiglio di amministrazione ha il diritto di deliberare un riscatto parziale delle quote sociali fino al raggiungimento del numero cui il socio ha diritto secondo il valore medio annuo da lui raggiunto. Le modalità di rimborso in questo caso sono disciplinate dall'articolo 10.1.
	8.5	I quadri e i membri del Consiglio di amministrazione hanno il diritto di acquistare fino a 150 quote sociali. Per quanto concerne i membri del Consiglio di amministrazione vale altresì l'articolo 19.
	8.6	In casi particolari, le associazioni, le organizzazioni professionali affini, i fornitori della Cooperativa e aventi condizione di socio per casi particolari ai sensi degli articoli 6.1.1 e 6.1.3 hanno il diritto di acquistare cinque quote sociali.

---



---

## ART. 9

---

La condizione di socio si estingue:

Se le condizioni statutarie di cui all'art. 6 non sono più adempite. I membri del Consiglio di amministrazione dimissionari e i quadri dimissionari la cui uscita non è stata determinata da pensionamento, possono mantenere lo status di socio fino al termine dell'anno in cui avvengono le dimissioni. In seguito, la condizione di socio si estingue automaticamente. Il pensionamento di un quadro non ne pregiudica la condizione di socio. Per i quadri in pensione vale altresì l'articolo 9.4.	9.1	Perdita della qualità di socio Cessazione dei requisiti statutarî
Tramite dimissioni scritte rispettando il preavviso di tre mesi.	9.2	Dimissioni
Col fallimento del socio.	9.3	Fallimento
In caso di decesso di un socio, i suoi diritti e doveri passano agli eredi; se questi sono più d'uno, designeranno di comune accordo la persona che li rappresenterà nei rapporti con la Cooperativa. Laddove non siano più presenti i requisiti statutarî per avere la condizione di socio oppure gli eredi non continuino l'attività aziendale, la condizione di socio si estingue con la fine dell'esercizio annuale nel quale è avvenuto il decesso del socio o in cui sono venuti meno i requisiti. La condizione di socio dei membri del Consiglio di amministrazione e dei quadri come dei quadri in pensione si estingue con il loro decesso.	9.4	Decesso
Per esclusione di un socio che non abbia adempito i propri obblighi legali o statutarî o che in qualsiasi modo abbia agito contro gli interessi della Cooperativa.	9.5	Esclusione
Se un socio non adempie ai propri obblighi di acquisto minimi di materiali da costruzione e prodotti affini così da non raggiungere l'importo di CHF 20'000 (valore medio annuo) nei cinque anni precedenti.	9.6	
Competente ad escludere un socio è il Consiglio d'amministrazione; la decisione dev'essere motivata per iscritto ed entra in vigore immediatamente. Il socio espulso ha facoltà di ricorso all'Assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione. Il ricorso va inoltrato al Consiglio d'amministrazione, con lettera raccomandata e debitamente motivato.	9.7	

---

## ART. 10

---

Rimborso parziale  
e indennità

- 10.1 La società è tenuta a riprendere, per la fine dell'esercizio annuale, le quote sociali supplementari di un socio che ne detiene più di cinque, contro il pagamento del valore nominale o di un valore inferiore se la quota all'attivo netto, come risulta al bilancio, è inferiore a tale valore oppure il rimborso può essere rinviato, a discrezione del Consiglio d'Amministrazione fino a tre anni dopo la ricezione della dichiarazione di rescissione.
- 10.2 I soci uscenti o i loro eredi hanno diritto:
- 10.2.1 Al versamento delle quote sociali su decisione dell'assemblea generale; il pagamento deve intervenire al più tardi entro sei mesi successivi all'assemblea generale che segue l'esercizio in cui è avvenuta la scadenza dell'adesione.
- 10.2.2 Al valore nominale delle loro quote sociali o se la quota all'attivo netto, come risulta al bilancio, è inferiore a questo valore, soltanto al valore inferiore; il rimborso può essere rinviato a discrezione del consiglio d'amministrazione fino a tre anni dopo la ricezione della dichiarazione di rescissione.
- 10.3 Il socio uscente o i suoi eredi non hanno alcun diritto né sulle riserve esistenti, né su altro patrimonio della società, tantomeno sugli incassi correnti. Se tuttavia la società viene sciolta entro l'anno successivo all'uscita del socio e se il patrimonio viene distribuito, il socio uscente o i suoi eredi hanno gli stessi diritti dei soci presenti al momento della liquidazione.
-

---

# IV. ORGANI

## ART. 11

---

Gli organi della Cooperativa sono:

- a. L'Assemblea generale
- b. Il Consiglio d'amministrazione
- c. L'Organo di revisione

Organi

### a. L'ASSEMBLEA GENERALE

## ART. 12

---

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno di regola entro sei mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio.

12.1

Convocazione

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate per decisione del Consiglio d'amministrazione oppure a richiesta dell'Organo di revisione o di un decimo dei soci.

12.2

## ART. 13

---

La convocazione va diramata per iscritto almeno quattro settimane prima dell'assemblea, all'indirizzo dei soci elencati nel registro della Cooperativa, con indicazione del luogo e dell'orario. Sarà inoltre corredata dell'elenco delle trattande come pure, in caso di revisione statutaria, del contenuto essenziale delle modificazioni proposte.

13.1

Preavviso

Eventuali proposte dei soci, da sottoporre all'Assemblea generale, devono essere in possesso del presidente al più tardi otto settimane prima dell'assemblea.

13.2

Proposte dei soci

Su oggetti non annunciati nel suddetto modo l'Assemblea generale può discutere, ma non deliberare; fa eccezione la proposta di convocazione di un'assemblea straordinaria.

13.3

Oggetti di discussione

---

---

#### ART. 14

---

#### Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea generale in particolare:

- 14.1 La revisione degli statuti.
- 14.2 La nomina del presidente e degli altri membri del Consiglio d'amministrazione.
- 14.3 La nomina dell'Organo di revisione.
- 14.4 L'approvazione del resoconto annuale, del conto annuale e del conto di gruppo oltre che l'accettazione del Rapporto dell'Ufficio di revisione.
- 14.5 La deliberazione circa l'utilizzazione dell'utile di bilancio.
- 14.6 L'approvazione dell'operato del Consiglio d'amministrazione.
- 14.7 La decisione di scioglimento (liquidazione o fusione) della Cooperativa.
- 14.8 La decisione su ogni oggetto che la legge o gli statuti riservano all'Assemblea generale o che vengono sottoposti a quest'ultima dal Consiglio d'amministrazione, dall'Organo di revisione o da singoli soci, in quest'ultimo caso con riserva delle competenze di altri organi.

#### ART. 15

---

#### Presidenza

L'Assemblea generale è diretta dal presidente della Cooperativa; in caso di suo impedimento dal vice-presidente; se necessario, da uno dei membri del Consiglio d'amministrazione.

#### ART. 16

---

#### Diritto di voto

- 16.1 Indipendentemente dal numero delle quote sociali ogni socio ha diritto a un solo voto all'Assemblea generale.

#### Rappresentanza

- 16.2 Un socio può farsi rappresentare all'Assemblea generale solo da un altro socio munito di regolare procura scritta. Nessun socio può rappresentarne più di un altro.
-

.....

## ART. 17

---

L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni e procede alle nomine con voto aperto, a meno che non venga deciso il voto segreto.	17.1	Deliberazioni
Sempre che la legge o gli statuti non dispongano diversamente, l'assemblea prende le proprie decisioni a semplice maggioranza.	17.2	
In caso di elezioni, nel primo scrutinio è determinante la maggioranza assoluta dei voti rappresentati, in ulteriori scrutini la maggioranza semplice.	17.3	
Alle votazioni e alle elezioni partecipa il presidente, il cui voto è determinante in caso di parità.	17.4	
Se la cooperativa ha più di 300 soci, l'Assemblea generale esercita i suoi poteri tramite votazione scritta (votazione generale). Per la votazione generale valgono le disposizioni relative all'Assemblea generale.	17.5	Votazione generale
Se necessario o in luogo dell'Assemblea generale, il Consiglio d'amministrazione può indire una votazione generale.	17.6	
La comunicazione relativa a una votazione generale deve essere trasmessa almeno quattro settimane prima della data della votazione generale, con indicazione delle trattande e le proposte presentate nonché il termine ultimo per l'espressione del voto.	17.7	
Il Consiglio d'amministrazione è responsabile del corretto svolgimento della votazione generale.	17.8	
Un numero di soci, che in totale deve corrispondere ad almeno un decimo del totale, può chiedere che si tenga un'Assemblea generale. La richiesta di tenere un'Assemblea generale al posto di una votazione generale programmata deve essere presentata per iscritto almeno una settimana prima della data prevista per la votazione. Se la richiesta viene approvata in tempo utile, la votazione generale non verrà svolta e il Consiglio d'amministrazione fisserà una data per l'Assemblea generale entro un congruo termine.	17.9	

.....

---

## **b. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

### ART. 18

---

Composizione ed eleggibilità	18.1	Il Consiglio d'amministrazione è composto da cinque a nove membri.
	18.2	La maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione deve essere di nazionalità svizzera ed avere il domicilio in Svizzera.
	18.3	Nella composizione del Consiglio d'amministrazione sarà tenuto conto nella misura del possibile di un'equa rappresentanza regionale. Un membro del comitato centrale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori deve far parte del Consiglio di amministrazione.

### ART. 19

---

Quote sociali personali		Ogni membro del Consiglio d'amministrazione deve possedere personalmente almeno cinque quote sociali.
-------------------------	--	---

### ART. 20

---

Periodo di carica	20.1	I membri del Consiglio d'amministrazione sono eletti per periodi di carica di tre anni; essi sono liberamente rieleggibili.
	20.2	Se un membro del Consiglio d'amministrazione lascia la carica nel corso di un periodo di nomina, gli viene designato un successore per il resto del periodo.
Limitazione della durata in carica	20.3	La durata globale d'appartenenza al Consiglio d'amministrazione si limita a 12 anni. Ne rimane escluso il presidente, per il quale la durata massima quale membro e presidente del Consiglio d'amministrazione è limitata a 15 anni.
	20.4	I membri del Consiglio di amministrazione si ritirano al raggiungimento dell'età di 70 anni al termine della successiva assemblea generale ordinaria.

### ART. 21

---

Costituzione		Il presidente è nominato dall'Assemblea generale. Per il resto il Consiglio d'amministrazione si costituisce da sé.
--------------	--	---

---

.....

ART. 22

---

Il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli affari della Cooperativa, che la legge o gli statuti non riservano ad altri organi. La sfera delle sue competenze comprende in particolare:

Competenze Consiglio  
di amministrazione

La determinazione della politica dell'impresa.	22.1
La preparazione delle incombenze dell'Assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni.	22.2
L'elezione del vicepresidente.	22.3
L'elezione delle commissioni.	22.4
La determinazione delle indennità al presidente, al vicepresidente e ai membri del Consiglio d'amministrazione, come pure di quelle spettanti ai membri delle commissioni.	22.5
La nomina del presidente della direzione e degli altri membri di quest'ultima.	22.6
La supervisione delle persone incaricate della gestione.	22.7
L'attribuzione dei diritti di firma.	22.8
L'emanazione di regolamenti sulla gestione della direzione e su ogni altro affare bisognoso di regolamentazione.	22.9
L'accettazione del resoconto concernente l'andamento degli affari e la gestione della Cooperativa.	22.10
L'accettazione del resoconto concernente la gestione delle succursali e delle società di partecipazione.	22.11
L'apertura e la chiusura di succursali.	22.12
La fondazione di filiali, l'acquisto e la vendita di partecipazioni.	22.13

.....

- 
- 22.14 La designazione dei rappresentanti della Cooperativa negli organi delle filiali e delle società di partecipazione.
- 22.15 L'acquisto e la vendita di immobili.
- 22.16 L'ammissione e l'esclusione di soci.
- 22.17 Decisione in merito alla consegna e al rimborso e accettazione della cessione di quote sociali.
- 22.18 La fondazione di istituzioni di previdenza.
- 22.19 Le devoluzioni alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e ad altre organizzazioni professionali del settore delle opere murarie di finitura.
- 22.20 La notifica al giudice competente in caso d'indebitamento.

#### ART. 23

---

- Convocazione 23.1 Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ogni volta che lo richiedono gli affari. Viene convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Inoltre a richiesta di uno dei suoi membri o del presidente della direzione, il Consiglio d'amministrazione si riunisce, di norma, entro 14 giorni.
- Invito 23.2 La convocazione non è legata ad alcuna forma, ma di regola avverrà con almeno cinque giorni di preavviso, con l'indicazione di luogo, data e ora e accompagnata dall'elenco delle trattande. Il presidente della direzione partecipa alle sedute con facoltà di fare proposte. Gli altri membri della direzione potranno essere invitati alle sedute.
- Presidenza 23.3 Presiede le sedute il presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente.
- Verbale 23.4 Delle discussioni e deliberazioni viene tenuto un verbale, che sarà firmato dal presidente e dal suo segretario e che dovrà essere approvato dal Consiglio d'amministrazione. Ogni membro ne riceverà copia.
-



---

#### ART. 24

---

Il Consiglio d'amministrazione è competente a deliberare se la maggioranza dei membri è presente. In casi particolari le deliberazioni potranno essere prese anche per lettera o per telefono; anche su di esse sarà tenuto un verbale.

24.1 Deliberazioni

Il Consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni e provvede alle sue nomine con voto aperto, a semplice maggioranza dei votanti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

24.2

#### ART. 25

---

Firmano validamente per la Cooperativa, congiuntamente a due, il presidente e il vicepresidente del Consiglio d'amministrazione, oltre ad altre persone che il Consiglio d'amministrazione potrà designare. In ogni caso il diritto di firma potrà essere solo congiunto.

Facoltà di firma

#### ART. 26

---

Per compiti speciali, secondo il bisogno, il Consiglio d'amministrazione può istituire nel proprio seno altre commissioni, completandole eventualmente con persone che non ne sono membri. Obblighi e competenze delle commissioni sono disciplinati da apposito regolamento o, in mancanza di questo, dalle istruzioni del Consiglio d'amministrazione.

Commissioni

#### ART. 27

---

La direzione si compone del presidente della direzione e di altri membri.

27.1 Direzione

La direzione, sotto la guida del suo presidente, attende agli affari della Cooperativa, nell'ambito degli statuti e del regolamento che ne disciplina l'attività.

27.2

---

---

## c. L'ORGANO DI REVISIONE

### ART. 28

---

Composizione	28.1	<p>Se la società cooperativa è sottoposta all'obbligo di una revisione ordinaria conformemente all'articolo 906, comma 1 relativo all'articolo 727 CO, l'Assemblea generale elegge quale organo di revisione una società di revisione, sotto il controllo dello Stato, o un revisore contabile abilitato secondo le disposizioni della legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005. L'organo di revisione deve essere indipendente ai sensi dell'articolo 728 CO. Le sue mansioni si conformano alla legge (art. 728a ss. CO).</p> <p>Se le condizioni per una tale revisione non sono riunite, l'Assemblea generale elegge quale organo di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005 il quale verifica il bilancio annuale in maniera limitata (art. 727a comma 1 CO). L'organo di revisione deve essere indipendente ai sensi della legge (art. 729a ss. CO). Con l'accordo di tutti i soci, è possibile rinunciare alla revisione limitata, se la società cooperativa non ha più di dieci dipendenti a tempo pieno mediamente nell'anno e se la società cooperativa non è sottoposta all'obbligo di revisione ordinaria.</p> <p>Quale organo di revisione possono essere elette una o più persone giuridiche o fisiche o delle società di persone. Almeno un membro dell'organo di revisione deve avere il proprio domicilio, sede o filiale iscritta in Svizzera.</p>
Durata in carica	28.2	<p>L'Organo di revisione è nominato per la durata di un anno ed è rieleggibile illimitatamente. Nel caso di revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare il proprio mandato solo per la durata massima di sette anni. Questo può esercitare nuovamente lo stesso mandato solo dopo un'interruzione di tre anni (art. 730a comma 2 CO).</p>
Diritti e doveri	28.3	<p>I diritti ed i doveri dell'Organo di revisione sono regolamentati dagli articoli 906 a 908 CO.</p>
Resoconti	28.4	<p>L'Organo di revisione sottopone annualmente all'attenzione dell'Assemblea generale un resoconto scritto contenente delle proposte. Questo rendiconto figura nel rapporto di gestione annuo che ogni membro riceve al più tardi 10 giorni prima dell'Assemblea generale.</p>

---

---

# V. CONTI ANNUALI, DESTINAZIONE DEL RISULTATO

## ART. 29

---

L'esercizio annuale coincide con l'anno civile.	29.1	Esercizio
Bilancio e conto perdite e profitti vanno tenuti conformemente alle prescrizioni degli art. 957 ss. CO (contabilità commerciale).	29.2	Contabilità

## ART. 30

---

Dell'utile risultante dalla contabilità finanziaria, almeno un ventesimo va destinato al fondo di riserva, fintanto che questo non raggiunge un quinto del capitale sociale.	30.1	Utile netto
L'utile rimanente è disponibile per la distribuzione di un adeguato interesse sul capitale sociale, tenendo presente che il tasso d'interesse, da stabilirsi dall'Assemblea generale, non potrà superare il normale tasso praticato nel Paese per mutui a lungo termine senza particolari garanzie.	30.2	Interesse sul capitale sociale
Se l'Assemblea generale non decide ulteriori attribuzioni a riserve o accantonamenti, l'eventuale residuo viene ripartito fra i singoli soci nella proporzione della loro partecipazione all'attività delle istituzioni societarie.	30.3	Partecipazione all'utile

---

---

## VI. DISPOSIZIONI VARIE

### ART. 31

---

Modifica degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati in ogni momento ad opera dell'Assemblea generale e conformemente alle norme legali e statutarie. Per la revisione degli statuti occorre una maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti rappresentati. Resta riservato l'art. 889 CO.

### ART. 32

---

Scioglimento

Per lo scioglimento o la fusione della Cooperativa occorre nell'Assemblea generale una maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

### ART. 33

---

Liquidazione

- 33.1 Se la Cooperativa non viene sciolta per fusione, la direzione o una commissione di liquidazione designata dall'Assemblea generale provvedono alla sua liquidazione.
- 33.2 Con riserva dell'art. 33.3, la procedura di liquidazione è regolata dalle norme legali.
- 33.3 Gli attivi risultanti dalla liquidazione, adempito qualsiasi obbligo finanziario, vanno divisi fra i soci in proporzione alla loro quotaparte di compartecipazione.

### ART. 34

---

Avvisi

Salvo diverse disposizioni imperative previste dalla legge, le comunicazioni ai membri si eseguono per iscritto e sono inviate agli indirizzi presenti nel registro dei soci. L'Organo di pubblicazione della società cooperativa è il «Foglio ufficiale svizzero di commercio».

### ART. 35

---

Foro

Per ogni contestazione fra la Cooperativa, i suoi organi e i soci è competente il foro di Zurigo. La Cooperativa ha però anche la facoltà di procedere giudizialmente contro organi o soci al domicilio di questi o davanti a qualsiasi altro foro.

---

ART. 36

---

I presenti Statuti sono stati approvati e messi in vigore durante l'Assemblea generale del 22 giugno 2001. 36.1

Modifiche degli statuti:

Assemblea generale del 1o luglio 2005:  
art. 20.3

Assemblea generale del 27 giugno 2008:  
art. 2.2.5 / 2.2.6 / 3.2 / 3.5 / 6.1.1 / 6.1.2 / 7.2 / 8 / 9.2 / 10.1.1 / 10.1.2 / 11 / 12.2 / 14.3 / 14.4 / 14.8 / 16.2 / 19 / 22.19 / 28.1 / 28.2 / 28.3 / 28.4 / 34 / 36.1 / 36.2

Assemblea generale del 24 giugno 2011:  
art. 6.1.3 / 9.1 / 9.4 / 10.1 / 10.1.1 / 10.1.2 / 10.2 / 10.2.1 / 10.2.2 / 10.3 / 22.17. Art. 3.5 é cancellato senza sostituzione

Assemblea generale del 27 giugno 2008: 36.2  
Gli articoli 3.2 et 7.2 sono stati approvati e messi in vigore. Gli articoli 3.2, seconda frase e 7.2 non si applicano ai membri che hanno aderito prima del 1o luglio 2008.  
Questi ultimi devono sempre possedere almeno due quote sociali.

Assemblea generale del 9 giugno 2017: 36.3  
Gli articoli 7.2, 8, 9.1, 9.4 e 9.6 sono stati approvati dall'Assemblea generale del 9 giugno 2017 e messi in vigore. Hanno validità immediata per le nuove ammissioni di soci nonché per le dimissioni, indipendentemente dalla causa, di membri del Consiglio di amministrazione e di quadri.

Essi si applicheranno ai membri del Consiglio di amministrazione e quadri già dimessi (salvo in caso di pensionamento) a partire dal 2020 e le quote sociali che essi possiedono al 9 giugno 2017 saranno rimborsate al 31 dicembre 2020 ai sensi degli articoli 9.1 e 10 in seguito a estinzione dello stato di soci.

Il calcolo per il diritto a quote sociali eseguito in base al fatturato ai sensi degli articoli 8.1 – 8.3 sarà applicato per la prima volta nel 2020.

Il limite a un numero di cinque quote sociali ai sensi dell'articolo 8.5 per i soci già in essere al 9 giugno 2017 delle categorie associazioni, organizzazioni professionali affini, fornitori della Cooperativa e per gli aventi condizione di socio in base a casi particolari conformemente ai punti 6.1.1 e 6.1.3, che al 9 giugno 2017 possiedono un numero maggiore di quote sociali, sarà applicato dall'anno 2020 e le quote sociali interessate saranno rimborsate al 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 10.

- 
- 36.4 Assemblea generale del 29 giugno 2018:  
art. 2.1 / 2.2.2 / 8.1 / gli articoli 8.1 – 8.5 sono stati modificati in articoli  
8.2 - 8.6 / 18.1 / 18.2 / 18.3 / 20.4
- 36.5 Assemblea generale del 4 giugno 2020:  
Articoli integrative; Art. 17.5 – 17.9

Unterengstringen, 4 giugno 2020

Il Presidente  
Beat Juen



